



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

LORENZO PULITO

Processo penale e garanzie linguistiche:
il ruolo dell'interprete e la traduzione degli atti

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 978-88-9428-100-2



EDIZIONI
JSGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Lorenzo Pulito

PROCESSO PENALE E GARANZIE LINGUISTICHE:
IL RUOLO DELL'INTERPRETE E LA TRADUZIONE DEGLI ATTI*

ABSTRACT	
<p>I processi migratori in atto, tema di scottante attualità, comportano anche per il processo penale, che aspiri ad essere equo e scevro da trattamenti ineguali, la necessità di assicurare concretamente le garanzie difensive nei confronti dell'imputato alloglotto.</p> <p>Il diritto della persona, che non comprende o non parla la lingua impiegata nel procedimento penale, all'assistenza di un interprete ed alla traduzione degli atti processuali assume pertanto, nella società multietnica contemporanea, il ruolo di presidio essenziale per la garanzia di un giusto processo: esso ha avuto negli ultimi tempi ampio riconoscimento sovranazionale ed interno.</p> <p>Benché il riconoscimento del diritto sia importante, ancora più importante è la sua concreta attuazione, che dovrà privilegiare la salvaguardia delle garanzie processuali piuttosto che le esigenze di ordine pratico, quali il contenimento delle spese della macchina giudiziaria o la non vanificazione di interesse processuali.</p>	<p>The current migration processes, becoming more and more a crucial social issue, require adequate defensive guarantees in favour of the accused speaking a foreign language, in order to ensure that the criminal trial is fair and free from unequal treatment.</p> <p>For the person, who cannot understand or speak the language used in the criminal proceedings, the right to be provided with the assistance of an interpreter and with the translation of pleadings seems to play a crucial role to guarantee a fair trial in contemporary multicultural society. Therefore, in recent times, this requirement has received large supranational, as well as internal recognition.</p> <p>Although the recognition of the right itself is essential, its practical implementation is even more important. It should prioritize the safeguard of the procedural guarantees rather than the practical requirements, like containment of legal costs or no nullification of entire proceedings.</p>
Processo penale – imputato alloglotto – equo processo	Criminal trial – accused person speaking a foreign language – fair trial

SOMMARIO: 1. L'importanza della garanzia linguistica nel processo penale. – 2. La società multilingue e la libera circolazione: la direttiva 2010/64. – 3. La disciplina di attuazione: il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 32. – 4. Il D.lgs. 23 giugno 2016, n. 129. – 5. Aspetti problematici. – 6. Conclusioni.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Sono tanti i linguaggi che il processo penale è in grado di parlare, ma la condizione di equità dello stesso è che ciascuno di essi sia compreso anche dall'imputato che non conosca la lingua italiana.

La tutela linguistica¹ milita da sempre nello *human rights system* e, per il nesso inscindibile che la lega alla formula del giusto processo, è presente nell'art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'art. 14, par. 3, lett. a) e f), del Patto internazionale dei diritti civili e politici e, soprattutto, negli artt. 5, par. 2, e 6, par. 3, lett. a) ed e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali².

Il diritto della persona sottoposta a procedimento penale ad essere informata dell'accusa in una lingua che comprende trova giustificazione nel dovere di non discriminare lo straniero (o l'appartenente ad una minoranza linguistica) deprivandolo della capacità di recepire il valore del contesto di garanzie e di libertà che la legge riconosce ad ogni accusato: è, ancora, l'adeguata informazione a consentire, all'accusato, di collocarsi sul medesimo piano dell'accusatore, per gestire il processo ad armi pari³.

2. Negli ultimi anni, l'attenzione dell'Europa nei confronti del diritto all'assistenza linguistica è cresciuta sensibilmente a fronte dell'incremento della mobilità interna seguita all'allargamento dell'Unione europea e dei crescenti fenomeni migratori, circostanze che hanno fatto assumere anche ai processi penali una connotazione fortemente multilinguistica⁴.

La stessa politica europea, dopo essere stata incentrata sulla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, ha cambiato rotta, preoccupandosi di indirizzare le politiche europee nel senso del riequilibrio dei diritti dell'imputato⁵.

In un primo momento, il rafforzamento della tutela linguistica è stato imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella cui evoluzione giurisprudenziale si registra un crescente riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica inteso come diritto fondamentale dell'individuo⁶. Successivamente, l'Unione europea lo ha incluso nel Libro verde sulle garanzie procedurali del 2003 come "norma minima comune" e lo ha inserito, nel 2009, con il Trattato di Lisbona e il Programma di Stoccolma, al primo posto nella *Roadmap* per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati ed imputati⁷; infine, con la direttiva 2010/64/UE, ha adottato la prima

¹ Per un inquadramento sulle garanzie linguistiche si rimanda a Triggiani, 2015, 179 ss.

² Curtotti, 2014, 120.

³ Troisi, 2014, 109 ss.

⁴ Sul "fenomeno" Ruggieri, 2006, 4252 ss.

⁵ Gialuz, 2014a, 186.

⁶ Sulla quale Casati, 2008, 235 ss.; Tamietti, 2012, 244 ss. Per l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea, invece, si veda Bartoloni, 2016, 1 ss.

⁷ Il diritto di traduzione ed interpretazione è stato oggetto della «Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali» n. 11457/09, contenuta nella

fonte “euro unitaria” dedicata al rafforzamento delle garanzie dell'imputato cui gli Stati sono tenuti ad adeguarsi⁸.

L'ambizioso obiettivo della direttiva era quello di fissare standard di tutela più avanzati di quelli già riconosciuti dalla Corte di Strasburgo⁹, con particolare riferimento al profilo della qualità dell'assistenza e della sua estensione¹⁰.

La citata direttiva, alla quale gli Stati membri avevano tempo di adeguarsi entro il 27 ottobre 2013, stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali ed ha la finalità «di rafforzare la fiducia reciproca degli Stati membri». In tale prospettiva, essa riconosce un diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli “atti fondamentali” del processo penale, in favore di coloro che non parlano e non comprendono la lingua del procedimento, al fine di garantire loro il più ampio diritto ad un processo equo, sancito nell'art. 6 n. 3 lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – in base al quale «ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta» – nonché negli artt. 47 e 48, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali.

Oltre a riconfermare il legame funzionale, già proclamato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, tra la garanzia linguistica e l'equità del procedimento penale, la direttiva ha individuato nell'adeguatezza e nella gratuità i due connotati che garantiscono l'effettività del diritto all'interprete/traduttore, elaborando le misure atte a perseguire i due requisiti. Così, è stata stigmatizzata definitivamente la distinzione tra “interpretazione” e “traduzione”, garantendosi l'assistenza linguistica sia per gli atti orali che scritti; si è pretesa una maggiore proceduralizzazione della tutela, sottraendo alla discrezionalità degli operatori la scelta in ordine all'onere della prova della sussistenza del presupposto soggettivo (non conoscenza della lingua del processo), ai tempi di attivazione, ai controlli. Infine, è stata imposta qualità della prestazione e la sua verifica, contemperandosi costi e ritardi processuali attraverso l'individuazione di soluzioni alternative, quali la traduzione parziale e

risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (GUCE, 4 dicembre 2009, C-295, 1), poi recepita dal “programma di Stoccolma” del Consiglio europeo del 10 dicembre 2009 (GUCE, 4 maggio 2010, C-115, 1), contenente un pacchetto di misure da adottarsi progressivamente ad opera della Commissione europea sui seguenti diritti: traduzione ed interpretazione (misura A), informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), consulenza legale ed assistenza legale gratuita (misura C), comunicazione con i familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). In argomento, Iermano, 2011, 339 ss.

⁸ Curtotti, 2014, 120.

⁹ Gialuz, 2014a, 187.

¹⁰ Sulla direttiva 2010/64/UE e la sua attuazione: Amalfitano, 2011, 83 ss.; Antinucci, 2014, 1 ss.; Arangüena Fanego, 2011a, 22 ss.; Arangüena Fanego, 2011b, 269 ss.; Balsamo, 2015, 115; Bargis, 2013, 96 ss.; Bazzocchi, 2010, 1042 ss.; Id., 2013, 159 ss.; Beauvais, 2011, p. 637 ss.; Biondi, 2011, 2422 ss.; Celotti, 2013, 47 ss.; Cras-De Matteis, 2010, 153 ss.; Gialuz, 2011, 9 ss.; Id., 2012, 1193 ss.; Id., 2013, 1 ss.; Izzo, 2012, 313 ss.; Kalb, 2012, 344 ss.; Katschinka, 2014, 105 ss.; Mitisilegas, 2016, 161; Monjean-Decaudin, 2011, 763 ss.; Morgan, 2011, 5 ss.; Rafaraci, 2011, 124 ss.; Id., 2013, 336; Romoli, 2012, 32 ss.; Troisi, 2014, 109 ss.

l'interpretazione orale sostitutiva¹¹.

3. Dal canto suo, la normativa interna di attuazione ha modificato gli artt. 104 e 143 cod. proc. pen.¹², cogliendo buona parte delle indicazioni della direttiva¹³, soprattutto con riferimento alla specificazione della categoria di atti scritti su cui incombe l'obbligo di traduzione. Tuttavia, ha lasciato zone d'ombra non trascurabili, quali il mancato riconoscimento di un meccanismo predeterminato volto all'individuazione del momento a partire dal quale deve essere effettuato l'accertamento e dei criteri per parametrare il livello di ignoranza della lingua italiana¹⁴, nonché la mancata previsione di un sistema sanzionatorio delle violazioni delle garanzie linguistiche.

4. Il legislatore ha in seguito solo apparentemente posto rimedio ad alcune delle criticità evidenziate.

Nel D.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, che detta disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 sono fissate nuove regole, invero di segno restrittivo, concernenti il diritto al colloquio con il difensore¹⁵; sono previste condizioni e forme affinché sia disposta la traduzione orale, anche in forma riassuntiva.

Infine, si è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

5. Non ci si dilunga oltre sulla panoramica della normativa nazionale e sovranazionale esistente, anche perché la tutela linguistica non può limitarsi ad una rassegna normativa e giurisprudenziale in quanto, sebbene il riconoscimento del diritto sia importante, ancora più importante è la sua concreta attuazione.

In proposito, allo stato, permangono ancora diversi ostacoli.

Si pensi, per un verso, all'onerosità degli interpreti e delle traduzioni che, nel contesto economicamente disastroso del nostro paese, induce a risparmiare anche a discapito dell'attuazione di garanzie fondamentali (la gratuità dell'assistenza anche nel caso di condanna ha indubbi costi: nel D.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 il Governo quantificava in poco più di 6 milioni di euro annui gli oneri derivanti dalla sua

¹¹ In questi termini Curtotti, 2014, 119.

¹² Sulla norma, prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 32 del 2014, cfr. Farinelli, 2012, 794 ss.; Zioldi, 2010, 1412 ss.

¹³ Bellino, 2014, 41.

¹⁴ Così Curtotti, 2014, 119, che ricorda anche come il decreto di attuazione «Non ha previsto tempi per le traduzioni orali. Nessuna previsione sul mandato d'arresto europeo. Ha escluso la traduzione c.d. a vista. Non ha apportato significative modifiche per migliorare la qualità delle traduzioni. In buona sostanza, ha evitato di prendere posizione nei confronti di criteri di difficile realizzazione (come la garanzia di un'interpretazione "senza indugio"), di criteri la cui attuazione avrebbe dato la stura a insidiose dispute ermeneutiche (come le decisioni in merito alle interpretazioni orali sostitutive), di criteri dalla complessa normazione (come il tema della professionalità degli interpreti)».

¹⁵ Selvaggi, 2016, 68.

attuazione, laddove in Olanda – realtà che appare comparabile con quella italiana quanto a numero di processi nei confronti di imputati stranieri¹⁶ –, la spesa annuale per i servizi di interpretazione e traduzione supera i 35 milioni di euro¹⁷); per altro verso, alla persistente mancata previsione della figura professionale dell'assistente linguistico, all'assenza di un albo di interpreti e traduttori giudiziari (in luogo di un "elenco"), con regole uniformi di formazione, selezione ed ammissione.

Come coloritamente – ma significativamente – evidenziato dalla dottrina, anche in virtù della mancanza di una norma che renda cogente scegliere l'interprete/traduttore da quest'elenco, «L'immigrato di seconda generazione o il cameriere del ristorante etnico potranno continuare a prestare la loro "assistenza"»¹⁸; ed è vero che, «Se non c'è qualità, non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica»¹⁹.

6. Conclusivamente: i processi migratori in atto, tema di scottante attualità, comportano anche per il processo penale, che aspiri ad essere equo e scevro da trattamenti ineguali, la necessità di assicurare concretamente le garanzie difensive nei confronti dell'imputato alloglotto.

Oltre alle buone prassi²⁰, segnali incoraggianti giungono da recenti arresti giurisprudenziali, chiamati a farsi carico delle mancanze del legislatore, mediante un'interpretazione conforme allo spirito della direttiva ed orientata alla massima espansione dei diritti dello straniero, al fine di garantire l'effettività di tutela²¹, lasciandosi alle spalle l'incapacità di esprimere un orientamento «organico, costante ed univoco»²², che, nel privilegiare le esigenze di ordine pratico, quali il contenimento delle spese della macchina giudiziaria o la non vanificazione di interesse processuali, piuttosto che la salvaguardia delle garanzie processuali, ha alimentato tensioni con il contesto costituzionale e sovranazionale²³.

¹⁶ Cfr. l'allegato n. 4 dell'*Impact Assessment, Accompanying the Proposal for a Framework Decision on the right to interpretation and to translation in criminal proceedings*, COM(2009)338 fin., SEC (2009)916, dalla cui pag. 77 si ricava come in Olanda i procedimenti penali annui contro imputati stranieri sarebbero 53592, mentre quelli italiani pari a 59131. Il documento è disponibile in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC0915&from=EN>

¹⁷ Van der Vlis, 2012, 35.

¹⁸ Gialuz, 2014b, 210.

¹⁹ Id., 2014b, 207.

²⁰ Senza dubbio utili le raccomandazioni emanate dal Tribunale di Milano al «fine di assicurare la tendenziale uniformità delle migliori prassi applicative in materia» di assistenza linguistica rispetto alla direttiva 2010/64/UE, in http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1403011532A_3768.pdf

²¹ Cfr. Gialuz, 2014e, 89 ss.

²² Cfr., in tal senso, Sau, 2010, 142.

²³ Troisi, 2014, 117.

Ci si riferisce alla recente pronuncia di legittimità²⁴, secondo cui l'omessa traduzione della sentenza per l'imputato all'oggettivo paralizza i termini per impugnarla e ciò anche laddove l'impugnazione sia stata già proposta dal difensore²⁵.

In definitiva, occorrerà far sì che le prerogative dell'accusato non si risolvano in «diritti teorici o illusori», ma restino garanzie concrete ed effettive²⁶.

Riferimenti bibliografici

Amalfitano C. (2011). Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. *Studi sull'integrazione europea*, 1, p. 83 ss.

Antinucci M. (2014). L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva. *Arch. pen.*, 1, p. 1 ss.

Arangüena Fanego C. (2011). El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. Comentario a la directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de octubre de 2010. *Revista General de Derecho Europeo*, 24, p. 22 ss.

Arangüena Fanego C. (2011). Nuevas directivas sobre derechos procesales de sospechosos e imputados en el proceso penal, in Id. (a cura di), *Cooperación judicial civil y penal en el nuevo escenario de Lisboa*. Granada: Ed. Comares, p. 269 ss.

Balsamo A. (2015). Il contenuto dei diritti fondamentali, in R.E. Kostoris (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*. Milano: Giuffrè, p.109 ss.

Bargis M. (2013). L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi, in Id. (a cura di), *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*. Milano: Giuffrè, p. 96 ss.

Bartoloni M.E. (2016). Il multilinguismo in ambito processuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in G. Di Cosimo (a cura di), *Il fattore linguistico nel settore giustizia. Profili costituzionali*. Torino: Giappichelli, p. 1 ss.

Bazzocchi V. (2010). L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. *Il Diritto dell'Unione europea*, 4, p. 1042 ss.

Bazzocchi V. (2013). L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti

²⁴ Cass. 6.4.2016 n. 13697, *Processo penale e giustizia*, 2016, 5, 58 ss.

²⁵ Volendo, Pulito, 2016, 63 ss.

²⁶ La Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente ricordato che lo scopo della Convenzione consiste «nel proteggere diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi», specialmente con riferimento ai diritti difensivi, considerando il ruolo eminente che il diritto ad un processo equo, da cui derivano, svolge in una società democratica (v., *ex multis*, Cedu. 13 maggio 1980, *Artico c. Italia*, Foro it., 1980, IV, 141).

penali, in P. Puoti, F. Guarriello, S. Civitarese Matteucci (a cura di), *Diritti fondamentali e politiche dell'Unione europea dopo Lisbona*. Rimini: Maggioli Editore, p. 159 ss.

Beauvais P. (2011). Droit pénal de l'Union européenne. *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, p. 637 ss.

Bellino S. (2014). Le nuove garanzie linguistiche nel procedimento penale: il cammino verso la partecipazione consapevole, in *Annali del Dipartimento Jonico*, anno II, www.annalidipartimentojonico.org, p. 31 ss.

Biondi G. (2011). La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE. *Cass. pen.*, p. 2412 ss.

Casati A.P. (2008). Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato, in A. Balsamo, R.E. Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*. Torino: Giappichelli, p. 235 ss.

Celotti N. (2013). Droits de l'homme, droits humains, droits à la traduction et à l'interprétation: un défi pour les langues, in M. De Gioia (a cura di), *Autour de la traduction juridique*. Padova: University Press, p. 47 ss.

Cras S., De Matteis L. (2010). The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings. Genesis and Description. *EUCRIM*, 4, p. 153 ss.

Curtotti D. (2014). La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative. *Processo Penale e Giustizia*, 5, p. 115 ss.

Farinelli E. (2012). Art. 143 cod. proc. pen., in A. Gaito (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, IV. Torino: Utet, p. 794 ss.

Gialuz M. (2011). Novità sovranazionali. *Processo penale e giustizia*, 2, p. 9 ss.

Gialuz M. (2012). Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani. *Riv. dir. proc.*, p. 1193 ss.

Gialuz M. (2013). È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata. *Diritto penale contemporaneo* 4.11.2013, p. 1 ss.

Gialuz M. (2014). La riforma dell'assistenza linguistica: novità e difetti del nuovo assetto codicistico. *Leg. pen.*, 3, p.185.

Gialuz M. (2014). La mancata professionalizzazione della figura dell'interprete e traduttore giudiziario. *Leg. pen.*, 3, p. 206.

Gialuz M. (2014). L'assistenza linguistica diviene effettivamente gratuita anche in caso di condanna. *Leg. pen.*, 3, p. 211.

Gialuz M. (2014). L'ennesima riforma a costo (quasi) zero: a rischio la qualità dell'assistenza linguistica. *Leg. pen.*, 3, p. 215.

Gialuz M. (2014). *L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE*, in C. Falbo, M. Viezzi (a cura di), *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, p. 83 ss.

Iermano A. (2011). Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali. *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 50, p. 335 ss.

Izzo I. (2012). Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria, in L. Kalb (a cura di), *“Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano*. Torino: Giappichelli, p. 313 ss.

Kalb L. (2012). Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell’ordinamento italiano, in Id. (a cura di), *“Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano*. Torino: Giappichelli, p. 344 ss.

Katschinka L. (2014). The impact of Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, in C. Falbo, M. Viezzi (a cura di), *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, p. 105 ss.

Mitisilegas V. (2016). *EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*. Oxford: Hart Publishing.

Monjean-Decaudin S. (2011). L’Union européenne consacre le droit à l’assistance linguistique dans les procédures pénales. Commentaire de la directive relative aux droits à l’interprétation et à la traduction dans les procédures pénales. *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, p. 763.

Morgan C. (2011). The new European directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, in S. Braun, J.L. Taylor (a cura di), *Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings*. Guilford: University of Surrey, p. 5 ss.

Pulito L. (2016). Società multilingue e diritto ad un equo processo. *Processo Penale e Giustizia*, 5, p. 63 ss.

Rafaraci T. (2011). Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell’Unione europea, in Id. (a cura di), *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*. Milano: Giuffrè, p. 119 ss.

Rafaraci T. (2013). The Rights of Defence in EU Judicial Cooperation in Criminal Matters, in Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights, in S. Ruggeri (a cura di), *Criminal Proceedings. A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina*. Heidelberg: Springer-Verlag, p. 331 ss.

Romoli F. (2012). La direttiva 64/2010 sul diritto all’interprete e l’ordinamento italiano: prospettive su una zona d’ombra del diritto alla difesa. *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, p. 32 ss.

Ruggieri F. (2006). Processo penale e multilinguismo nell’Unione Europea. Spunti per alcune riflessioni introduttive. *Cass. pen.*, p. 4252 ss.

Sau S. (2010). *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all’interprete e tutela delle minoranze riconosciute*. Padova: Cedam.

Selvaggi E. (2016). Traduzione orale con atto motivato del giudice. *Guida al diritto*, Dossier, 5, p. 65 ss.

Tamietti A. (2012). Art. 6 Cedu, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*. Padova: Cedam, p. 172 ss.

Troisi P. (2014). L’obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne. *Processo penale e giustizia*, 1, p. 109 ss.

Van der Vlis V.E.J. (2011). *Calculating the Cost for Language Services*.
www.eulita.eu/madrid-workshop.

Zioldi A. (2010). Art. 143 cod. proc. pen., in A. Giarda, G. Spangher (a cura di),
Codice di procedura penale commentato, IV. Milano: Ipsoa, p. 1412 ss.